

Oggetto Contratto di Servizio per il TPL extraurbano e urbano nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola - Proroga al 31/12/2019 dell'affidamento alla Società VCO Trasporti srl

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina :

- a. di dare atto che la validità degli atti di emergenza adottati con riferimento al Servizio di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano ed Urbano afferente al territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola eserciti dall'Azienda VCO Trasporti s.r.l. (con sede in Verbania, frazione Pallanza, via Olanda, 55 - P.I. 01792330035), e descritti in motivazione, è limitata al 31/12/2019;
- b. di rinviare a successivo provvedimento l'adozione di ulteriori successivi provvedimenti di emergenza sensi dell'art. 5 par. 5 del Regolamento Europeo 1370/2007.

Motivazione

La Provincia del Verbano Cusio Ossola, soggetto di delega ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 1/2000, ha sottoscritto, i contratti di servizio di seguito indicati per il servizio di Trasporto Pubblico Locale nel territorio provinciale:

Repertorio n.	Concessionario	Descrizione	Termine finale
r.i. n° 167/2000	Autoservizi Nerini di Rosangela Ferrari & C. Sas (oggi S.A.F.srl)	area Verbania – Miazzina	proroga sino all'avvenuto perfezionamento delle pratiche di trasferimento dei contratti alla Agenzia
r.i. n° 168/2000	ATI Autoservizi Comazzi, Autoservizi G.L.C. SpA, Con- Ser- Vco Srl, Cooperativa Autotrasporti Srl e Autoservizi Nerini di Rosangela Ferrari & C. Sas	bacino 1 "Ossola – Domodossola"	proroga sino all'avvenuto perfezionamento delle pratiche di trasferimento dei contratti alla Agenzia
r.i. n° 169/2000	Con-Ser-Vco (oggi VCO Trasporti srl)	bacino 2 "Verbania Nord – Verbania"	proroga sino all'avvenuto perfezionamento delle pratiche di trasferimento dei contratti alla Agenzia
r.i. n° 170/2000	Con-Ser-Vco (oggi VCO Trasporti srl)	bacino 3 "Cusio – Omegna"	proroga sino all'avvenuto perfezionamento delle pratiche di trasferimento

			dei contratti alla Agenzia
r.i. n° 130/2001	Autoservizi Comazzi Srl e Autoservizi Nerini di Rosangela Ferrari & C. Sas	bacino 4 "Verbano Sud - Stresa	proroga sino all'avvenuto perfezionamento delle pratiche di trasferimento dei contratti alla Agenzia

I servizi di cui ai contratti sopraelencati, a seguito delle intervenute modifiche societarie susseguitesi negli anni, sono stati oggetto di trasferimento di titolarità, e sono stati tacitamente rinnovati in quanto si tratta di trasferimento di risorse per il finanziamento di servizi minimi che continuano ad essere effettuati da tre imprese, la Società VCO TRASPORTI s.r.l., con sede in Verbania, via Olanda, 55, la Società AUTOSERVIZI COMAZZI s.r.l. con sede in Borgomanero, via Simonotti, 35, e la società AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l. (SAF) con sede in Cressa, via Novara, 12.

In attuazione della L.R. 1/2000, così come modificata dalla L.R. 1/2015, con la convenzione fra la Provincia del Verbano Cusio Ossola e l'Agenzia della mobilità - sottoscritta in data 19/5/2016 - è stata trasferita, a far data dal 1 giugno 2016, la titolarità dei contratti di servizio dalla Provincia all'Agenzia agli stessi patti e condizioni dei contratti originari;

L'Agenzia, con nota prot. n. 6899 del 1/8/2016 e prot. n. 9501 del 18/10/2016, ha confermato alle aziende VCO TRASPORTI s.r.l., Società AUTOSERVIZI COMAZZI s.r.l., ed alla società AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l. la continuità dei contratti in essere, trasferiti a seguito della convenzione soprarichiamata, con il riconoscimento delle compensazioni per gli obblighi di servizio posti dagli stessi contratti per la continuazione dei servizi di cui ai contratti trasferiti, al fine di non pregiudicare e/o interrompere il regolare svolgimento dell'esercizio.

Con determinazione n. 389 del 6 settembre 2017 l'Agenzia della mobilità Piemontese ha esteso, ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Regolamento Europeo 1370/2007, per le motivazioni ivi citate e che qui si intendono integralmente richiamate, la durata del predetto Accordo sino al 31/05/2018, e comunque fino al subentro del nuovo gestore.

Ad integrazione della determinazione n. 695 del 27/12/2017, con la determinazione n. 322 del 21/06/2018 e n. 721 del 28/12/2018, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sono state impegnate le risorse per il finanziamento delle compensazioni degli obblighi di servizio per l'anno 2018 in favore di VCO Trasporti srl affidataria di servizi operanti nella provincia del Verbano Cusio Ossola;

Con la determinazione n. 716 del 27/12/2018, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sono state impegnate le risorse per il finanziamento delle compensazioni degli obblighi di servizio per l'anno 2019 in favore di AUTOSERVIZI FONTANETO affidataria di servizi operanti nella provincia del Verbano Cusio Ossola;

I servizi disciplinati dal contratto di servizi sono parte dei servizi per i quali l'Agenzia della mobilità piemontese aveva proceduto a pubblicare un avviso di preinformazione della procedura di selezione dell'operatore economico a cui assegnare il contratto di servizi che avrebbe regolato la "Concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino Nord-Est della Regione Piemonte" predisposto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, da pubblicare un anno prima dell'inizio della procedura di selezione nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (nel testo approvato con determinazione dirigenziale n. 97 del 06/03/2017).

L'Avviso è stato oggetto di ricorso da parte di alcuni operatori economici; con sentenza del TAR Piemonte 219/2018 pubblicata il 14/02/2018 il TAR ha annullato l'avviso di preinformazione nella parte in cui prevedeva la messa a gara, in un unico lotto, di servizi automobilistici e ferroviari.

Con successivo ricorso i medesimi operatori economici hanno altresì impugnato la D.G.R. 15.12.2017, n. 17-6123, con la quale la Regione Piemonte aveva approvato in via definitiva il

Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4.1.2000 n. 1, per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2018; il TAR Piemonte ha giudicato parzialmente fondato il ricorso stabilendo che la deliberazione impugnata dovesse essere annullata nella parte in cui indicava una preferenza per l'abbinamento dei servizi su ferro e su gomma.

Nel frattempo è iniziato il procedimento che porterà all'approvazione del Programma Triennale dei servizi di TPL per il periodo 2019-2021 che dovrà acquisire l'intesa di cui all'art. 4 della L.R. 1/2000 da parte dell'Assemblea dell'Agenzia², terminate le necessarie fasi di consultazione previste dalla normativa regionale, prodromiche all'approvazione definitiva con Delibera della Giunta Regionale.

Solo in seguito alla definizione del predetto iter sarà possibile procedere alla pubblicazione degli avvisi di pre-informazione di cui all'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento Ce 1370 e all'avvio delle procedure di selezione dei concessionari dei servizi sulla base della predetta normativa europea, delle disposizioni di legge nazionale nonché delle indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con i propri atti di regolazione.

In attesa che detto percorso abbia conclusione è necessario assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale dovendo quindi procedere all'adozione di provvedimenti di emergenza di cui all'art. 5, paragrafo 5 del citato regolamento CE 1370/2007 e ss.mm.ii. che prevede che *“L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. [...] I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.”*

I tempi di svolgimento della procedura di affidamento della concessione dei servizi, tenendo conto del tempo minimo previsto dalla pubblicazione dall'art. 7, comma 2 del Regolamento CE 1370/2007 dell'avviso di pre-informativa³, dei tempi medi previsti per la gestione del procedimento di individuazione del concessionario⁴, nonché dei tempi congrui per l'avvio della gestione del nuovo contratto⁵, il rinnovo degli attuali contratti di servizio afferenti al bacino Nord-Est convergerà con il periodo di subentro del nuovo concessionario dei servizi di bacino;

In linea con quanto sopra il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 18/2019 del 10/05/2019 avente ad oggetto l'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019-2021 ha individuato uno specifico obiettivo operativo (Affidamenti dei servizi ferroviari e automobilistici) che prevede, tra l'altro, la specifica attività di rinnovo / proroga / imposizione di obblighi di servizio ai sensi dell'art. 5 paragrafo 5 Reg(CE) 1370/2007 per i contratti di servizio in scadenza o scaduti ai fini di garantire la continuità dei servizi.

Con note del 7 febbraio 2019 (prot. Agenzia n. 1197) e del 12 marzo 2019 (prot. Agenzia n. 2446) le Aziende Autoservizi Comazzi, Baranzelli Natur, Pirazzi Autoservizi, SAF Società Autoservizi Fontaneto, STN Società Trasporti Novaresi, VCO Trasporti, hanno comunicato la costituzione di una ATI finalizzata a rendere più efficace ed efficiente il servizio di trasporto pubblico nei territori delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, tramite la gestione di un unico contratto di servizio; si ritiene che entro la fine del mese di Dicembre 2019 si possa concludere l'iter per definire i contenuti del Contratto di Servizio con ATI che sarà affidato, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Regolamento 1370/2007.

Per quanto sopra si ritiene di limitare al 31 dicembre 2019 l'adozione dei provvedimenti di emergenza fermo restando che si provvederà a emettere nuovi provvedimenti per garantire la continuità del servizio, ai sensi dell'art. 5 par. 5 del regolamento 1370/2007, in favore della costituenda ATI.

Attenzione

Contro il presente Provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n.1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo

Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 19 novembre 2019

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia della Mobilità Piemontese.

² Approvato con delibera del CdA dell'Agenzia n. 40 dell'11/10/2019 e trasmesso all'Assemblea per l'approvazione dell'Intesa prevista dall'art. 4 della L.R. 1/2000.

³ Regolamento (CE) n 1370/2007 art. 7, par. 2. "Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come minimo, le seguenti informazioni:"

- a) nome e indirizzo dell'autorità competente;
- b) tipo di aggiudicazione previsto;
- c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione

⁴ Con la misura 16 dell'Allegato A della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei trasporti n. 49/2015 si stabilisce che "Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori, il termine di presentazione delle offerte non può essere inferiore a centodieci giorni dalla pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito, da individuare in funzione della complessità del progetto di mobilità e della valutazione degli investimenti, ivi inclusa l'acquisizione dei beni necessari all'esercizio e, in particolare, del materiale rotabile e dei beni immobili". Ai tempi indicati è necessario aggiungere i tempi necessari per la valutazione delle offerte, per la eventuale verifiche delle anomalie e per la verifica dei requisiti prescritti e, n quanto applicabile, i tempi del cd "stand still".

⁵ Con la misura 7 dell'Allegato A della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei trasporti n. 49/2015 si definiscono criteri per l'individuazione dei tempi necessari per l'acquisizione del materiale rotabile. L'ART precisa che "gli enti affidanti possono avvalersi, per l'individuazione di un termine congruo per l'acquisizione del materiale rotabile, di stime risultanti da apposite indagini effettuate presso i produttori di materiale rotabile. Le stime tengono conto della natura non vincolante per i fornitori del materiale rotabile delle dichiarazioni fornite in corso di indagine e della loro effettiva capacità produttiva, anche in relazione allo svolgimento di altre procedure di gara, nei mercati di riferimento, aventi ad oggetto l'affidamento di analogo servizio di trasporto. 2. Nella individuazione di un termine congruo per l'acquisizione del materiale rotabile, l'ente affidante tiene conto dell'entità, specificità e complessità del materiale richiesto in sede di gara e, con particolare riferimento al settore ferroviario, dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della certificazione prevista dalla legge, per l'omologazione del materiale e per la formazione del personale." Nell'Allegato B alla citata delibera si richiama inoltre quanto disposto dal decreto legge n. 201/2011, che all'articolo 37, comma 2, lettera f), dispone che "l'Autorità verifica che nei bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali" specificando che "la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti". La medesima norma individua nel termine di diciotto mesi, decorrente dalla aggiudicazione definitiva, il tempo massimo "per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio".